

Sent. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Cons. dott.ssa Maria Teresa Doci-

mo,

in funzione di Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] del registro di Segreteria, presentato dal C.le Magg. E.I. in congedo [REDACTED] nato [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato a Roma, in viale delle Medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, avverso il D.M. n. 392 in data [REDACTED] del Ministero della Difesa.

Alla pubblica udienza del [REDACTED] sono presenti l'avv. Angelo Fiore Tartaglia e, per l'INPS, l'avv. Sabrina Pancari.

Esaminati gli atti.

FATTO

Con il decreto impugnato il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di pensione privilegiata ordinaria presentata in data 27 gennaio 2004 dal C.le Magg. E.I. [REDACTED] in relazione all'infermità "Tumore del Colon", sulla base del parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con i verbali n. [REDACTED] con i quali detto organo motivava la ritenuta non dipendenza da causa di servizio dell'infermità tumorale, in quanto malattia "caratterizzata da neoformazioni polipoidi multiple della muco-

sa intestinale a carattere ereditario, trasmessa con modalità autosomica dominante e, come tale, non ricollegabile al servizio, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante".

Con il ricorso viene dedotta l'erroneità del predetto parere, sia in relazione alla denominazione ("adenoma") data alla patologia, rispetto a come diagnosticata in sede di visita collegiale del [REDACTED] presso la C.M.O. di Roma ("adenocarcinoma del retto trattato chirurgicamente con linfadenopatia inguinale sx di tipo sostitutivo"), sia soprattutto perché il Comitato di Verifica ha disconosciuto ogni correlazione con il servizio prestato dal militare durante la missione in Kosovo dal marzo al luglio 2000.

Espone, infatti, parte ricorrente che durante detta missione internazionale, l'interessato aveva soggiornato presso la base militare italiana vicino Pec ed aveva svolto attività di piantonamento di un pentito per circa due mesi con turni di 16 ore giornaliere, in ambiente esterno sottoposto a intemperie e devastato dai bombardamenti; successivamente al piantonamento, aveva svolto altri servizi tra cui quello di pulizia della zona antistante la caserma, sistemazione dei magazzini, scorta al personale civile prelevato dai confini con il Montenegro e servizi di pattugliamento consistenti in perlustrazione del territorio con mezzi militari.

In particolare, evidenzia che le indagini eseguite in data [REDACTED] dalla dott.ssa [REDACTED] sui tessuti neoplastici del militare hanno rivelato la presenza di molti corpi estranei, anche nanodimensionati, di natura metallica, come il composto di rame, e di natura ceramica, come gli aghetti di calcio e fosforo, nonché calcio, titanio e zirconio.

La presenza di nano particelle di metalli pesanti estranei al tessuto biologico testimonierebbe, dunque, una precisa esposizione a contaminazione ambientale.

A fondamento della propria tesi, parte ricorrente richiama il DPR n. 37/2009, il DPR n. 90/2010 e il DPR n. 42/2012, che hanno tipizzato il rischio di patologie tumorali per i militari che, come il ricorrente, hanno prestato servizio in missioni estere in zone ove si è fatto largo uso di ordigni bellici contenenti uranio impoverito, con dispersione nell'ambiente di nano particelle di metalli pesanti, indicando proprio la presenza di nano particelle riscontrate nel tessuto biotico dello Stagni (ed in particolare di quelle contenenti rame) quali prova dell'esposizione a tali ambienti contaminati.

Espongono, inoltre, parte ricorrente che nei preparati dei vaccini utilizzati è stata rilevata la presenza di metalli pesanti quali l'alluminio e il mercurio in qualità di additivi e/o eccipienti, circostanza questa che ha sollecitato l'attenzione scientifica anche in relazione al rapporto tra la cancerogenesi e il complessivo stato psico-fisico dei soggetti esaminati, tra cui in particolare la caduta immunitaria dovuta anche alla riferita massiccia somministrazione di vaccini, oltre che alle inevitabili condizioni di stress che hanno caratterizzato tale servizio.

Vengono richiamate, infine, le argomentazioni svolte nella perizia medico-legale in data 3 novembre 2009, allegata in atti, della dott.ssa [REDACTED] specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, che fa riferimento anche alla metodologia con cui venivano preparati i pasti e l'origine delle sostanze alimentari impiegate nelle cucine delle mense sottufficiali. Ha concluso, in proposito, la perizia di parte che quei luoghi dichiaratamente inquinati da DU (uranio impoverito) e dalle sue micropolveri sono da porsi in rapporto etiologico con l'insorgenza della neoplasia del retto e con la presenza di adenopatie satelliti, verosimile espressione di Linfoma non Hodgkin.

Risulta dagli atti che il ricorrente, soldato di leva della classe 1979, è stato

inviato in Kosovo, partecipando all'operazione "Joint Guardian" in località Gorazdevac nel periodo dall'8 marzo 2000 al 13 luglio 2000; ricoverato all'O.M. di Milano dall'1 al 3 febbraio 2001 per presenza di T3; collocato in congedo illimitato il 23 marzo 2001, è stato ricoverato presso il Centro SA.NA in [REDACTED] e nel periodo da marzo a maggio 2002 gli è stata riscontrata linfadenopatia delle stazioni inguinali, ascellari, laterocevicoli e sopraclaveari. Nel luglio 2003, infine, veniva riscontrata la presenza di una grossa neoformazione polipoide che, all'esame biptico, rivelava la presenza di focolai di adenocarcinoma intestinale; dopo cicli di radio-chemioterapia combinate, in data 19 dicembre 2003 è stato sottoposto ad intervento di resezione anteriore del retto ed anastomosi colon rettale, esterorizzazione del colon dx, nonché, in data 29 dicembre 2003, ad intervento di affondamento ansa colon, presso l'Istituto [REDACTED]

[REDACTED]

Sottoposto a visita presso la C.M.O. di Roma il [REDACTED], è stato riscontrato affetto da "*Adenocarcinoma del retto trattato chirurgicamente con linfadenopatia inguinale sx di tipo sostitutivo*", classificato con rima ctg. tabella A a vita.

Sono seguiti i predetti pareri negativi del Comitato di Verifica ed il conforme decreto impugnato.

Sono state prodotte, dalla difesa, ulteriori memorie difensive contenenti giurisprudenza favorevole in casi simili, e depositata la Mappa UNEP - NATO dei siti bombardati in Kosovo, tra cui la zona ove ha prestato servizio il ricorrente, nonché dichiarazioni di alcuni commilitoni del ricorrente circa la somministrazione dei pasti, che avveniva tramite approvvigionamento anche presso la popolazione locale.

Con memoria difensiva il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la vincolatività, per l'Amministrazione, dei pareri del Comitato di Verifica, mentre l'INPS-gestione ex INPDAP, al quale è stato notificato il ricorso, ha

eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in subordine, la liquidazione degli accessori secondo le modalità indicate dal DM n. 352/98.

All'odierna pubblica udienza l'avv. Tartaglia insiste per l'accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, per una CTU, anche con audizione testimoniale.

L'avv. Pancari, per l'INPS, conferma le conclusioni di estromissione dell'Istituto per difetto di legittimazione passiva.

DIRITTO

VA in primo luogo respinta l'istanza di estromissione dal giudizio dell'INPS-gestione ex INPDAP, in quanto sussiste a carico dell'Istituto cui spetta il pagamento della pensione una legittimazione passiva concorrente, come affermato da copiosa giurisprudenza di questa Corte.

Nel merito, il giudizio concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità tumorale del retto che ha colpito il giovane ██████████ in relazione al servizio dallo stesso prestato quale Caporal Maggiore in Kosovo, dal marzo al luglio 2000.

Osserva, al riguardo, questo Giudice che appaiono convincenti e condivisibili le deduzioni difensive, supportate dalle argomentazioni medico legali fornite dalla perizia della dott.ssa ████████ in relazione all'esito delle analisi effettuate sul tessuto biotico dell'interessato dalla dott.ssa ████████ che hanno rivelato la presenza di nano particelle metalliche riconducibili al munizionamento ed, in genere, alle operazioni belliche svoltesi in quegli anni nel territorio balcanico e, in particolare, in Kosovo.

In particolar modo, non risultano opposte dall'Amministrazione, nei pareri medico legali resi, valide argomentazioni idonee a smentire della dipendenza, atteso che il parere del Comitato di Verifica si è limitato a contrapporre il presunto carat-

tere ereditario dell'adenocarcinoma del colon, senza contro dedurre in ordine agli elementi circostanziali dedotti dall'interessato, né alle conclusioni cui era pervenuta la specialista sanitaria che aveva effettuato l'esame del tessuto biotico ed aveva quindi chiarito l'etiopatogenesi dell'infermità.

Dagli atti di causa risulta, del resto, che tutti gli alimenti distribuiti alla mensa ed allo spaccio della base ove prestava servizio il ricorrente, compresa l'acqua utilizzata sia per l'alimentazione che per l'igiene personale, erano oggetto di approvvigionamento in loco, e che era stato consentito ai militari di acquistare autonomamente carne macellata e verdure coltivate in loco.

Non risulta smentito, inoltre, quanto dichiarato dall'interessato, circa la circostanza dell'aver soggiornato in siti devastati dai bombardamenti, con spostamenti a bordo di camionette aperte, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine, guanti) in relazione all'ambiente altamente inquinato da emissioni e rifiuti tossici, derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito.

A sostegno della propria tesi la difesa ha richiamato, tra l'altro, la Risoluzione ONU n. [REDACTED] la Direttiva del Ministero della Difesa del [REDACTED] dalla quale si evince che il Ministero si dimostrava pienamente consapevole della pericolosità e dell'alta nocività dell'Uranio impoverito sugli esseri umani, tanto da stilare una nota informativa completa.

Del resto, le indagini eseguite mediante "Valutazione di reperto biotico tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X" eseguita in data [REDACTED] dalla dott.ssa [REDACTED] sui tessuti neoplastici del ricorrente, come già sopra evidenziato, hanno rivelato la presenza di nano particelle

di metalli pesanti riconducibili all'ambiente bellico contaminato.

Così come anche la relazione medica-oncologica del dott. [REDACTED]

[REDACTED] in data [REDACTED] pur evidenziando alcune incertezze dovute alla mancanza di dati ufficiali circa la durata dell'esposizione ed il periodo relativamente breve di servizio in Kosovo (tre mesi), ritiene comunque elementi rilevanti, ai fini dell'ammissibilità della dipendenza, sia la rarità del carcinoma del retto in così giovane età (24 anni) , sia l'evidenza di micro particelle di polveri nel reperto operato, compatibili con residui di uranio impoverito.

Pertanto questo Giudice ritiene convincenti e condivisibili le argomentazioni difensive secondo cui l'avvenuta esposizione a fattori chimici e radioattivi, quali, ad esempio, le micro particelle di metalli pesanti nell'aria a causa dell'esplosione di fabbriche chimiche, di carri armati, di edifici (...), alle esalazioni di gas di scarico degli automezzi bellici, il tutto in concomitanza con l'indebolimento delle difese immunitarie naturali derivanti dai vaccini continuamente somministratigli e dalle condizioni generali del servizio, hanno senz'altro costituito fattori determinanti nella genesi nonché evoluzione dell'infermità cancerosa riscontrata al sig. [REDACTED]

Per le considerazioni che precedono, il ricorso risulta giuridicamente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di Prima categoria tabella A a vita, come indicato dalla Quinta Commissione Medica Ospedaliera nella visita collegiale di riferimento del 10 giugno 2005.

Sul credito derivante dalla presente pronuncia, spetta il maggior importo tra rivalutazione ed interessi, come da sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso iscritto al n. [REDACTED] del registro di Segreteria, presentato da [REDACTED] e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di I^a (PRIMA) categoria tabella A a vita dalla data della domanda, oltre al maggiore importo tra interessi e rivalutazione sul credito riconosciuto, dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in conformità ad i criteri enunciati dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 10/QM/2002 del 10.10.2002.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il [REDACTED]

IL GIUDICE

F.To Maria Teresa DOCIMO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il [REDACTED]

P. Il Direttore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO

f.to Paola ACHILLE